



COMUNE DI POLISTENA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 114 DEL 14-10-2022

Oggetto: Integrazione al piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2022- 2024 di cui alla deliberazione di GC n. n. 90 del 08/08/2022.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quattordici** del mese di **ottobre** alle ore **13:25**, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Municipale, sotto la Presidenza del Sindaco Tripodi Michele.

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
Tripodi Michele	Sindaco	Presente
Politano' Giuseppe	Vice Sindaco	Presente
Cannata' Valeria	Assessore	Assente
Nasso Marco	Assessore	Assente
Napoli Maria Catena	Assessore	Presente
Sorace Domenico	Assessore	Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale GALATA' ANTONIO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto predisposta dal responsabile della RIPARTIZIONE SERVIZI FINANZIARI, corredata dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/00, di seguito riportata:

* * * * *

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- *l'art. 2 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;*
- *l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;*
- *l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;*

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Preso atto

- *che con deliberazione di GC n.27 del 24.03.2022 è stato approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024;*
- *che con successiva deliberazione n. 90 del 08/08/2022 il citato programma del fabbisogno 2022-2024 è stato integrato;*

Considerato che:

- *per garantire certezza delle prestazioni considerate essenziali per consentire una vita libera e dignitosa, l'articolo 22 della legge 328/2000, la Legge quadro nazionale sui servizi sociali, individua una serie di ambiti di intervento che riconosce come **Livelli Essenziali delle Prestazioni in Ambito Sociale (LEPS)**, il cui cammino di riconoscimento è rafforzato con la legislazione che ha introdotto la misura nazionale di lotta alla povertà (L. 33/2017 sul Sostegno all'inclusione attiva, D. Lgs. 147/2017*

sul Reddito di inclusione, decreto-legge n. 4/2019 sul Reddito di cittadinanza), con la quale sono stati definiti formalmente i primi LEPS non solo nella componente di trasferimento monetario, ma anche di politica attiva, ponendo le basi per il riconoscimento di un vero e proprio diritto individuale alla presa in carico da parte dei servizi sociali o del lavoro;

- con la **legge di bilancio 2021 (L. 178/2020)** si è arrivati alla formale definizione in norma di un LEPS di sistema, nei termini di un rapporto assistenti sociali e popolazione minimo di 1:5000 e a stanziare risorse nell'ambito del servizio pubblico (art. 1 commi 797-804) affinché tale misura permettesse l'indispensabile rafforzamento strutturale, su tutto il territorio nazionale, del sistema dei servizi sociali con l'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1:4000; tale misura può a buon diritto qualificarsi come una precondizione necessaria di natura infrastrutturale dell'intero edificio del sistema dei servizi sociali, per come definito dal **Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023**;
- nell'ambito del federalismo fiscale, sono state destinate nuove risorse al rafforzamento dei servizi sociali (art. 1 commi 791-793), collegate formalmente alla definizione di obiettivi di servizio, che vanno ad aggiungersi al rifinanziamento e al rafforzamento dei diversi fondi sociali nazionali;

Richiamata la seguente tabella del Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023:

Tabella 1.1 - LEPS e principali azioni di potenziamento					
Intervento	sigla	tipologia	Servizio / Trasf Monet	Ambito di trattazione nel piano sociale (	Principali fonti di finanziamento nazionale (2)
Utilizzo dell'ISEE quale means test	ISEE	LEPS	S	PSN	bilancio
Servizio sociale professionale		LEPS	S	PPOV	Fondo povertà, FNPS, PON Inclusione, Fondo solidarietà comunale
Potenziamento professioni sociali		Potenziamento	S	PSN	FNPS, Fondo Povertà, PON Inclusione, Fondo solidarietà comunale
Pronto intervento sociale		LEPS	S	PPOV	React, Fondo povertà, FNPS, PON Inclusione
Punti unici di accesso	PUA	Potenziamento	S	PSN	FNPS, FNA
Valutazione multidimensionale e progetto individualizzato		LEPS/Potenziamento	S	PSN PPOV	FNPS, Fondo povertà, PON Inclusione, POC
Supervisione personale servizi sociali		LEPS	S	PSN	PNRR, FNPS
Dimissioni protette		LEPS	S	PSN / PNA	PNRR, FNPS, FNA
Prevenzione allontanamento familiare	PIPP	LEPS	S	PSN	PNRR, Fondo povertà
Garanzia Infanzia		Potenziamento	S	PSN	PON Inclusione
Promozione rapporti scuola territorio	GET UP	Potenziamento	S	PSN	FNPS, POC, Pon Inclusione
Careleavers		Potenziamento	S	PSN - PPOV	Fondo povertà
Sostegno monetario al reddito	Rdc / Assegno sociale	LEPS	TM	PPOV	Bilancio (Fondo per il Rdc)
Presa in carico sociale / lavorativa	Patto inclusione sociale/lavorativa	LEPS	S	PPOV	Fondo povertà, PON Inclusione
Sostegno alimentare	FEAD	Potenziamento	S	PPOV	FEAD, REACT, PON Inclusione 2021-2027
Housing first		Potenziamento	S	PPOV	PNRR, Fondo povertà

Centri servizio per il contrasto alla povertà	Stazioni di posta	Potenziamento	S	PPOV	PNNR, Fondo povertà
Servizi per la residenza fittizia		LEPS	S	PPOV	Fondo povertà
Progetti dopo di noi x categorie prioritarie		Obb servizio	S	PNA	Fondo dopo di noi
Progetti dopo di noi e vita indipendente		Potenziamento/LEPS	S	PNA	PNNR, FNA, Fondo dopo di noi
Indennità di accompagnamento		LEPS	TM	PNA	bilancio pubblico
Servizi per la non autosufficienza		Potenziamento/LEPS	S	PNA	FNA, risorse dedicate

Note/Legenda. (1) PSN Piano sociale nazionale (cap.2); PPOV Piano per la lotta alla povertà (cap. 3); PNA Piano per le non autosufficienze (cap. 4, che si aggiungerà nel 2022)). (2) FNPS: Fondo nazionale per le politiche sociali; FNA Fondo per le non autosufficienze; PNNR Piano nazionale di Ripresa e Resilienza; REACT EU Programma Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe; FEAD Fondo europeo aiuti agli indigenti; POC Piano Operativo Complementare Inclusione.

Precisato quanto segue:

- la Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti;
- in quest'ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.
- Il contributo è così determinato:
 - 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
 - 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
- il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni. Dunque, ciascun Ambito avrà diritto al contributo per i relativi assistenti sociali fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa. Pertanto, i contributi pubblici sono relativi anche al personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste;
- il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- per come stabilito al comma 801, per le finalità di cui al comma 797 a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

- il comma 801 della legge di Bilancio 2021, nel richiamare le deroghe ai fini del contenimento delle spese di personale, include anche la sterilizzazione delle spese di personale etero-finanziate (art. 57, comma 3-septies del D.L. 104/2020). Pertanto, a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione (13 ottobre 2020) del D.L. 104/2020, **finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia** di cui ai commi 1,1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento (cfr. **Corte dei conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia 21/4/2021 n. 65/2021/PAR**);
- applicando la formula riferita alla “modalità di calcolo” descritta nella Nota-1447-del-12-02-2021-Allegato-1 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il contributo massimo per ciascun Ambito (nel caso di un numero di assistenti sociali in servizio tale da oltrepassare il quoziente di 1:4.000) è pari a **2,8 euro per residente** (più precisamente $\text{Cont max} = (37/13) \cdot N$). Pertanto, le risorse assegnate dalla legge di bilancio 2021 non sono sufficienti a garantire le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle nuove assunzioni, configurandosi come un contributo e non come un finanziamento totale della spesa del personale assunto. Al fine di raggiungere l'obiettivo dell'avvicinamento al rapporto di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti, che costituisce la soglia di riferimento per l'attivazione dell'incentivo al raggiungimento del “livello essenziale” nell'ambito della normativa vigente sui servizi sociali, dato dal rapporto di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti (co. 797, lett. a), dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021), la normativa vigente consente di integrare in maniera virtuosa alle risorse stanziare dalla richiamata legge di bilancio 2021, le risorse finanziarie del Fondo di Solidarietà Comunale, oggetto di specifica deroga nella legge di bilancio 2022;

Rilevato, infatti, che al fine di garantire la continuità del servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei Comuni, nonché il raggiungimento del livello essenziale sopra descritto (perché il passo avanti fatto con la legge di bilancio 2021 non si arenasse davanti a ostacoli che non avrebbero mai permesso l'aumento delle assunzioni e il raggiungimento del LEP in aree lontanissime dalla soglia indicata), è possibile assumere assistenti sociali a tempo indeterminato, **per raggiungere la soglia di uno per 6500 abitanti e tendere a uno ogni 4000 entro il 2026 attingendo al Fondo di Solidarietà Comunale garantito dallo Stato**, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale sopra richiamati, per come definito dalla **legge di bilancio 2022 - L. 234/2021** (art. 1 commi 734-735): “All'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta

dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali popolazione residente pari a 1 a 6.500 ». All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo le parole: « comma 797 » sono inserite le seguenti: « e al comma 792 » e dopo le parole: « comma 799 » sono inserite le seguenti: « e al comma 792 ».”

Vista la nota “Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al comma 792 dell’articolo 1 della Legge n° 178 del 30 dicembre 2020, del 16 giugno 2021, pubblicato in data 1-9-2021 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 209”, il cui raggiungimento, al fine di poter usufruire delle risorse previste dall’art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016, contribuirà a potenziare i servizi sociali soprattutto nei Comuni che denotano maggiori carenze, coerentemente con il percorso di superamento dei gap esistenti, e costituisce un passo necessario per determinare i livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale da garantire su tutto il territorio nazionale;

Considerato che il Comune di Polistena- Ente capofila dell’Ambito territoriale n.1 – non ha nel proprio organico assistenti sociali a tempo indeterminato e che intende procedere alla assunzione al fine di contribuire a raggiungere i rapporti di cui alla citata normativa nell’intero Ambito.

Preso atto che, tra gli altri, sono attualmente in servizio n. 3 assistenti sociali assunti, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato che hanno maturato i requisiti di cui all’art. 20, comma 2, L. 75/2017 e che pertanto per le finalità di cui sopra si può procedere alla loro “stabilizzazione”;

Rilevato che i predetti assistenti sociali possono essere assunti dal Comune di Polistena, in quanto non è stato raggiunto l’accordo con gli altri Comuni facenti parte dell’ambito per la destinazione, a tali fini, all’Ente Capofila, della quota del Fondo di solidarietà comunale di ciascun Comune.

Preso atto che la quota assegnata al Comune di Polistena relativa al Fondo solidarietà comunale utilizzabile per le assunzioni di cui trattasi è pari a € 40.180,97;

Constatato che detto importo può essere utilizzato per la copertura delle spese di assunzione dei n. 3 assistenti sociali, categoria D, a 13 ore settimanali per un costo complessivo pari a € 37.866,75 per l’anno 2022;

Rilevato che per l’anno 2023 la quota del Fondo Solidarietà comunale a tali fini utilizzabile e assegnata all’Ente sarà incrementata secondo le disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 792;

Costatato che la Quota Parte del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) – Fondo D6 – finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata dai comuni, di cui al comma 792 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021, costituisce finanziamento strutturale, pari a € 254.923,00 per l’anno 2022 fino ad arrivare a € 650.923,00 annui a decorrere dall’anno 2030;

Dato atto che le predette assunzioni ai sensi dell’articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n.178, così come modificato dalla L. 231/2021 (legge di bilancio 2022) sopra richiamata e dell’art. 57 comma 3 septies del DL 104/2021 sopra citato, sono in deroga ai vincoli assunzionali e di spesa e non incidono, pertanto, sul costo del personale;

Dato atto che:

- *il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;*
- *le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.*
- *l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";*

Visto:

- *l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;*
- *l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;*
- *l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;*
- *l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;*

- *l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3 e art. 4 debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;*

Considerato, altresì, che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

Rilevato, pertanto, che la dotazione organica va espressa in termini finanziari e, partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale, riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione in oneri finanziari teorici di ciascun posto previsto;

Dato atto che per come chiarito dalle linee guida della funzione pubblica per regioni ed enti locali, sottoposti ai tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima per la dotazione organica resta quello previsto dalla legislazione vigente (media triennio 2011-2013) e cioè € 3.602.093,14.

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- *alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;*
- *strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;*

Assunto che la dotazione organica allegata al presente atto laddove interamente coperta con un costo teorico, calcolato ai sensi del CCNL 21. 05. 2018, è inferiore al tetto della spesa di personale 2011-2013;

Visto il proposito il parere n. rilasciato in data, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica dell'ente (allegato A);

Visto il piano occupazionale 2022-2024, di cui alla deliberazione di GC n. 27/2022 e n. 90 del 08/08/2022;

Ritenuto di dover integrare il precedente piano prevedendo per l'anno 2022 le seguenti ulteriori assunzioni:

- 1. N. 3 Categoria D istruttore amministrativo- assistente sociale a 13 settimanali da coprire mediante procedure di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 comma 2 dlgs 75/2017 scorrimento graduatoria vigente con decorrenza 02.10.2022 da assegnare alla Ripartizione Servizi Sociali;**

Dato atto che:

questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 – giusta comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente prot. n. 00007785 del 22/02/2022 – e che, pertanto, nel piano occupazionale 2022-2024 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;

questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;

il piano occupazionale 2022-2024 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

con deliberazione di GC n.13 del 23.02.2022 è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2022-2024, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

è stato approvato il bilancio consolidato per le partecipate anno 2020.

è stato approvato il rendiconto esercizio finanziario 2021;

è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024

Preso atto che il CCNL 21.05.2018 non inserisce la programmazione tra le materie oggetto di informazione preventiva e che il presente atto sarà trasmesso alle OOSS per opportuna conoscenza;

Sentiti gli indirizzi dell'Amministrazione

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, l'integrazione al piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022- 2024 di cui alla deliberazione di GC n. 27/2022 e n. 90 del 08/08/2022 prevedendo:

Anno 2022

ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO

- di prevedere l'assunzione di n. 3 assistenti sociali cat. D, **a 13 ore settimanali** mediante stabilizzazione e con copertura integrale sulla quota del fondo di solidarietà comunale ed in deroga ai vincoli assunzionali in quanto etero finanziate e per espressa previsione normativa,
2. **Di dare atto** che le assunzioni programmate sono finalizzate al progressivo raggiungimento dei LEPS secondo la normativa richiamata ed al potenziamento dei servizi sociali;
 3. **di approvare**, per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica dell'Ente (Allegato A)**, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 4. **di dare atto** che il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2022-2023-2024**, è stato redatto nel rispetto delle disposizioni di legge per il reclutamento del personale e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
 5. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022 – 2024 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro

trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;

6. **di demandare** al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
7. *stante l'urgenza di provvedere, si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.*

VALUTATA la sopra estesa proposta di deliberazione e ritenuta la stessa condivisibile per le motivazioni soprariportate;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/00, allegati all'originale del presente atto;

ATTESO che la presente deliberazione rientra nelle materie di competenza della Giunta Comunale;

RITENUTA la propria competenza;

CON voti unanimi dei presenti espressi e ai sensi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato;

DI APPROVARE e fare propria la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante i motivi d'urgenza.

=====

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
F.to Tripodi Michele

Vice Segretario Generale
F.to GALATA' ANTONIO

DOTAZIONE ORGANICA → Allegato A

CATEGORIA	POSTI COPERTI IN ATTO		POSTI E PROFILI PREVISTI NEL 2022-2024		COSTO TEORICO Nuova DO (2022-2024) Aggiornato CCNL 21.05.2018
	Part- time	Full time	Part- time	Full time	EURO
D3 n.1 funzionario amm.vo n.1 funzionario contabile		2			€ 76.928,25
D1 n. 3 istrutt. Direttivo Ass.Soc. n.2 istrutt. direttivo tecnico n.1 istrutt. direttivo amministrativo n. 1 istrutt. direttivo di vigilanza		4	Anno 2022 n. 3** Istruttore Direttivo Assistente Sociale, 13 ore ** mediante procedura di stabilizzazione del personale di cui all'art. 20, co. 1, del D.lgs. 75/2017	Anno 2022 n. 1* Istruttore Direttivo Amministrativo (diff. Tra D1 e C1) *mediante progressione verticale	€ 139.950,20
C n. 1 istrutt. Tecnico geometra n. 3 istrutt. Vigili urbani n. 4 istrutt. Amm.vi n. 1 Istruttore contabile		9			€ 284.859,54
Profilo C a 23 ore n. 1 istruttore geometra n. 4 istruttori vigilanza	5		Anno 2022 n. 3 istruttore amministrativo 24 ore (n. 1 Ripartizione finanziaria – n. 1 Ripartizione Servizi Sociali – n. 1 Ripartizione AA.GG.)		€ 164.409,70
B3 Collaboratori professionali (autisti)		2		ANNO 2023 n. 2* Collaboratori professionali tecnici (capo squadra – conduttore di macchine complesse) * di cui uno interno	€ 98.170,65
B3 a 26 ore Collaboratore professionali (autista)	1				€ 21.407,03
B1 Esecutori amm.vi		2			€ 56.468,32

B1 a 26 ore n. 4 Esecutori amministrativi n. 5 ausiliari traffico; n. 2 operai specializzati	11				€ 224.304,74
B1 a 23 ore n. 2 operai; n. 3 muratori; n. 1 carpentiere; n. 1 imbianchino; n. 1 falegname;	8				€ 144.307,92
A1 operai/operatori/collaboratori; n. 12 netturbini		15			€ 400.401,90
A1 a 23 ore n. 19 operatori n. 7 operai gen. n. 3 netturbini	29				€ 494.570,50
TOTALE	54	34	6	3 (di cui uno interno)	€ 2.105.778,75

Anno 2022: n. 1 assunzione *ex art.* 110 c. 2 del D.lgs. 267/2000, categoria D1 a 36 ore, fuori dotazione organica - **€ 34.373,24**

Spesa potenziale massima, derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020 è pari ad **€ 2.359.371,03**

Spesa che non grava sul bilancio comunale, poiché trattasi di stabilizzazioni a carico del Fondo di Solidarietà Comunale (Fondo D6) di cui all'art. 1, comma 792, L.178/2020